

Circ.Ass. 5 luglio 2002, n. 14 ⁽¹⁾.

Legge regionale 9 agosto 1988, n. 15 - Interventi nel settore dell'edilizia scolastica, art. 19 - Abbattimento barriere architettoniche.

(1) Pubblicata sulla Gazz.Uff. Reg. sic. 26 luglio 2002, n. 34. Emanata dall'Assessore regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione.

La *legge regionale 9 agosto 1988, n. 15* prevede provvidenze a favore dell'edilizia scolastica ed universitaria.

L'art. 19 della predetta legge autorizza l'Amministrazione regionale a finanziare progetti finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche degli edifici scolastici di ogni ordine e grado.

Per le finalità di cui sopra, con la *legge regionale 26 marzo 2002, n. 2* - Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2002, è stata preventivata la somma di € 1.551.000,00.

Gli enti obbligati hanno facoltà di presentare a questo dipartimento pubblica istruzione, entro 45 giorni dalla data di pubblicazione della presente circolare nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, apposita domanda.

La domanda dovrà contenere: l'ubicazione del plesso, la denominazione dell'istituzione scolastica che lo utilizza, la consistenza del plesso espressa in aule normali, l'articolazione dello stesso su uno o più livelli nonché la descrizione dei lavori che si intendono realizzare.

L'importo richiesto non deve superare € 103.291,00 e comunque sarà titolo preferenziale, per il finanziamento, il rapporto fra costo dell'intervento richiesto e il numero delle aule normali.

La domanda potrà essere accompagnata, ove disponibile, da una copia del progetto esecutivo unitamente alla delibera di approvazione dello stesso.

Il progetto esecutivo dovrà prevedere le sole categorie di lavoro diretti alla eliminazione delle barriere architettoniche, e dovrà essere corredato dai visti e pareri previsti dalla *legge regionale n. 21/1985* e successive modificazioni ed integrazioni, compresa la dichiarazione di conformità delle previsioni alle prescrizioni in materia di eliminazione delle barriere architettoniche, ai sensi dell'*art. 19 della legge regionale n. 15/1988* resa dall'organo tecnico competente a rendere parere sul progetto.

L'Assessorato si riserva, per gli enti beneficiari, di procedere alla promessa di finanziamento in relazione alle disponibilità di bilancio e, a gara espletata, al finanziamento definitivo della somma prevista.